

Mod. VII/015-COM



**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 642/13

Roma, addì 13/02/2013

Risposta a nota del  
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero  
204/2013, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di  
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**RIORDINO SISTEMA DI  
RECLUTAMENTO E FORMAZIONE  
DEI DIPENDENTI PUBBLICI E  
DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI  
FORMAZIONE**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

Allegati N.

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI MINISTRO SPUBBLICA  
AMM.NE E SEMPLIFICAZIONE**  
(.....)

Segretario Generale

ROMA

Numero CA 213 e data 13/02/2013

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Consiglio di Stato**

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 7 febbraio 2013

**NUMERO AFFARE 00204/2013****OGGETTO:**

Presidenza del consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione.

Schema di regolamento recante: "riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione", ai sensi dell'art. 11 del D.L. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;

**LA SEZIONE**

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 39/13/UL/P-40.401 in data 24/01/2013 con la quale il Presidenza del consiglio dei ministri ministro pubblica amrn.ne e semplificazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Roberto Chieppa;

Premesso:

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica è stato predisposto in attuazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede che con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, siano individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni di strutture, con conseguente razionalizzazione del sistema di reclutamento e formazione.

Il provvedimento, che sinteticamente si descrive, si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 (Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica) stabilisce che dal 1° gennaio 2013 la Scuola superiore della pubblica amministrazione – SSPA è denominata Scuola nazionale dell'amministrazione e viene istituito il "Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica", composto, oltre che dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, dall'Istituto diplomatico "Mario Toscano", dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dalla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno – SSAI, dal Centro di formazione della difesa e dalla Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche.

L'articolo 2 (Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione) prevede l'istituzione del "Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione", presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato e composto dagli organi di vertice delle Scuole del Sistema unico, cui è demandato il compito di coordinare la pianificazione dell'attività di formazione e reclutamento di funzionari e dirigenti, nonché l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e logistiche.

L'articolo 3 (Programmazione del reclutamento dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici) assegna al Dipartimento della funzione pubblica il compito di elaborare, sulla base di una previsione quantitativa e qualitativa del fabbisogno di reclutamento e sulla base delle richieste delle Amministrazioni, entro il 30 aprile di ciascun anno, il "Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici nazionali", da approvarsi in Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno di ogni anno. Entro il successivo 31 ottobre, sulla base del Piano, è stabilito il numero e la tipologia dei posti da destinare al reclutamento di dirigenti e funzionari tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale di amministrazione e il numero e la tipologia dei posti da destinare al reclutamento diretto da parte delle singole amministrazioni.

L'articolo 4 (Reclutamento dei funzionari nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici) modifica il comma 1-ter dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'accesso alle aree funzionali.

L'articolo 5 (Reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso) dispone modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quanto all'ammissione al corso-concorso per dirigente, alla durata della relativa formazione ed alla elevazione della percentuale di posti per la quale è prevista tale forma di reclutamento.

L'articolo 6 (Programmazione della formazione dei dirigenti e dei funzionari) disciplina i criteri per la programmazione della formazione.

L'articolo 7 (Disponibilità gratuita delle strutture pubbliche) riguarda l'utilizzo

delle strutture del Sistema unico.

L'articolo 8 (Formazione per le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici) disciplina i corsi e le attività inseriti nel Programma triennale, destinati alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici.

L'articolo 9 (Formazione in convenzione a favore di enti territoriali e soggetti privati) riconosce alla Scuola nazionale di amministrazione la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti territoriali per lo svolgimento di attività formative e per il reclutamento di dirigenti e funzionari degli enti medesimi sulla base dell'attività di coordinamento svolta dal Comitato.

L'articolo 10 (Ricorso da parte delle amministrazioni a soggetti esterni al Sistema unico) stabilisce il principio della priorità dello svolgimento delle attività di formazione di amministrazioni statali ed enti pubblici nazionali tramite le strutture del Sistema unico, ed i casi in cui sia consentito rivolgersi, previo nulla osta del Comitato di cui all'articolo 2, direttamente a soggetti pubblici o privati esterni al Sistema unico.

L'articolo 11 (Collaborazione con le università e altri istituti di formazione), prevede forme di collaborazione con le università italiane e straniere e con altri istituti di formazione, anche per l'erogazione della formazione inserita nel Programma triennale, nel rispetto della legislazione vigente in materia, secondo principi di trasparenza e competenza specialistica.

L'articolo 12 (Incarichi di docenza) e l'articolo 13 (Impiego coordinato di docenti) disciplinano gli incarichi di docenza presso le strutture del Sistema unico.

L'articolo 14 (Norma transitoria) fa salva, per il quinquennio 2010-2014,

l'autorizzazione riconosciuta al Ministero degli affari esteri dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e le altre autorizzazioni già previste in via legislativa ad assumere, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego.

Considerato:

Con il regolamento sottoposto al parere della Sezione, viene delineato un nuovo sistema unitario di reclutamento e di formazione generica dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, volto ad assicurare linee di programmazione e di svolgimento dell'attività formativa comuni e coordinate da parte delle singole Scuole, riunite in un Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, di cui fanno parte la Scuola Superiore della pubblica amministrazione, ridenominata Scuola nazionale dell'amministrazione, l'Istituto diplomatico "Mario Toscano", la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno - SSAI, il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche.

In linea generale, si osserva che il decreto appare in linea con i principi contenuti nell'art. 11, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che si prefigge lo scopo di ottimizzare l'allocatione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative, attraverso la creazione di un unico punto di riferimento al quale le amministrazioni e gli enti pubblici devono rivolgersi per la formazione generica del proprio personale.

Lo schema di regolamento recante "Riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione" è

stato trasmesso unitamente a quello, approvato in via preliminare nella medesima seduta da parte del Consiglio dei Ministri, contenente disposizioni sui corsi-concorso per funzionari e dirigenti pubblici e sulla Scuola nazionale dell'amministrazione. Valgono anche in questa sede le medesime considerazioni, già sottoposte alle valutazioni dell'Amministrazione proponente, in via generale, con il parere espresso su quel decreto, secondo cui, essendo entrambi i regolamenti predisposti in attuazione dell'art. 11, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, che reca una visione unitaria e funzionale tra coordinamento delle scuole pubbliche di formazione, istituti di formazione ed altre strutture competenti e riforma del sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici, la stretta interconnessione tra i due decreti, non solo sotto il profilo logico-sistematico, ma anche dal punto di vista testuale - essendo presenti richiami normativi reciproci - consiglierebbe l'unificazione in un unico regolamento di tutte le disposizioni o, quanto meno, di quelle riguardanti lo stesso oggetto, come la ridenominata Scuola nazionale dell'amministrazione, che risulta disciplinata, sul piano ordinamentale, sia dall'art. 5 del regolamento sul corso-concorso che, per gli aspetti connessi al suo inserimento nel Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, dal presente regolamento.

Venendo all'esame analitico dello schema di regolamento, si formulano le seguenti osservazioni.

Nelle premesse, andrebbe posposto, quale ultimo richiamo a disposizioni normative, quello all'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Riguardo all'art.1, comma 1, non si ravvisano motivi - che, altrimenti, andrebbero chiariti in relazione illustrativa - per far retroagire, a partire dal 1° gennaio 2013, la ridenominazione della Scuola. Il riferimento a detto termine

andrebbe, pertanto, eliminato, con la conseguenza che gli effetti della ridenominazione si allineerebbero a quelli delle altre disposizioni del regolamento, con efficacia dalla data della sua entrata in vigore.

Si sottopone, inoltre, alle valutazioni dell'Amministrazione l'opportunità di dare migliore collocazione, per motivi di ordine sistematico, alla disposizione recata dall'art. 2, comma 6 (ad esempio, anticipandola all'art. 1, data la portata di ordine generale del suo contenuto).

All'art. 5, comma 1, lett. a), la modifica della previgente disposizione mediante la sostituzione del " titolo post universitario" con "master di secondo livello" appare in linea con la denominazione del titolo che le Università possono rilasciare, al termine di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 del D.M. 22.10.2004, n. 270. Tuttavia, date le incertezze ancora presenti nel mondo accademico sulla portata del titolo "master" (su cui v. mozione del Consiglio Universitario Nazionale del 22 giugno 2010), si suggerisce di aggiungere, in fine al periodo, la precisazione "dopo la laurea magistrale".

In relazione all'art. 10, che riconosce alle amministrazioni ed enti la possibilità di ricorso, in via residuale, nel caso in cui la richiesta di formazione specifica non possa essere soddisfatta dal Sistema unico, previo nulla osta del Comitato, a soggetti pubblici o privati esterni al Sistema unico, si reputa opportuno aggiungere una apposita disposizione che sancisca l'obbligo, per la relativa scelta, di rispetto della legislazione vigente in materia, al pari di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 11 per forme di collaborazione con Università ed altri istituti di formazione.

Infine, si osserva che alla richiesta di parere non risultano allegati i concerti delle

amministrazioni previsti dall'art. 11, comma 1, del d.l. n. 95/2012, che andranno pertanto acquisiti in vista dell' approvazione definitiva.


P.Q.M.

Esprime parere favorevole, con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE  
Roberto Chieppa



IL PRESIDENTE  
Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

Massimo Meli

